



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
11	27 marzo 2023

Immediatamente Eseguitibile

Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Approvazione delle aliquote della rinnovata Imposta Municipale Propria (I.M.U. - ex legge 27 dicembre 2019 n. 160 – legge di bilancio 2020) per l'anno 2023. Conferma delle aliquote già deliberate per l'anno 2022.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese marzo in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Paolo Carletti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Riccardo Merli, Nicola Pini e Luca Nolli.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ARENA GIUSEPPE	SI	LOFFI MARCO	SI
BARCELLARI FABIOLA	SI	MALVEZZI SALVATORE CARLO	SI
BELLINI STELLA	SI	MANFREDINI ENRICO ITALO	SI
BENCIVENGA LIVIA	GIUST.	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
BURGAZZI PIETRO	SI	MERLI RICCARDO	SI
CANALE SANTO	SI	NOLLI LUCA	SI
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA	SI	PASQUETTI LAPO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	SI	PINI NICOLA	SI
CHIODELLI ROBERTO	SI	POLI ROBERTO	SI
CHITTÒ ELISA	SI	RUGGERI PAOLA	SI
FANTI ALESSANDRO	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
FASANI FEDERICO UGO MARIA	NO	SOMMI SIMONA	SI
FULCO FRANCESCA	SI	VENTURA MARCELLO MARIA	GIUST.
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	VILLANI DANIELE	GIUST.
GALIMBERTI GIANLUCA	SI	ZAGNI ALESSANDRO	SI
GHELFI FRANCESCO	SI	ZUCCHETTI FRANCA	SI
KAKOU LETIZIA MAURICETTE	SI		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Terminata la discussione, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 29	
votanti:	n. 29	
voti favorevoli	n. 19	(Barcellari – Bellini – Canale - Carletti – Chittò – Fulco – Gagliardi Galimberti – Ghelfi – Kakou - Loffi – Manfredini – Marenzi - Merli – Pasquetti – Pini – Poli - Ruggeri - Zucchetti)
voti contrari	n. 10	(Arena – Burgazzi – Ceraso - Chiodelli – Fanti- Malvezzi - Nolli – Simi – Sommi - Zagni)
astenuti	n. //	

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva all'unanimità di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 29	
votanti:	n. 29	
voti favorevoli	n. 29	(Arena – Barcellari – Bellini - Burgazzi – Canale – Carletti - Ceraso – Chiodelli – Chittò - Fanti - Fulco – Gagliardi - Galimberti – Ghelfi – Kakou - Loffi – Malvezzi – Manfredini - Marenzi – Merli – Nolli - Pasquetti – Pini – Poli – Ruggeri - Simi – Sommi – Zagni - Zucchetti)
voti contrari	n. //	
astenuti	n. //	

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Richiamate:

1. la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che ha previsto l'abolizione dell'Imposta Municipale Unica (I.U.C.), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e l'istituzione di una nuova Imposta municipale propria, disciplinata dai commi dal 739 al 783;
2. le "Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria, a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)" approvate con propria deliberazione n. 7 del 11 marzo 2020 e modificate con propria deliberazione n. 11 del 28 marzo 2022;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: "Approvazione delle aliquote della rinnovata Imposta Municipale Propria (I.M.U. - ex legge 27 dicembre 2019 n. 160 - legge di bilancio 2020) per l'anno 2022. Conferma delle aliquote già deliberate per l'anno 2021";
4. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: "Modifica delle Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria, a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)".

MOTIVAZIONE

1) L'art. 1, comma 837, della Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023-2025) ha apportato modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU di cui all'art. 1 legge 160/2019:

- il comma 756 che impone ai comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;

- il comma 767 che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è stato integrato prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria".

Le previsioni di cui sopra saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come chiarito dalla risoluzione del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020.

Posto quanto sopra e in considerazione della mancata emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1 comma 756 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, volto a stabilire la diversificazione delle aliquote con riferimento a particolari fattispecie individuate dal decreto medesimo, si ritiene opportuno approvare le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023, come da tabella figurante quale allegato C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2) Si specificano di seguito le ragioni per le quali viene adottata la struttura tariffaria già in vigore nell'anno 2022:

a - L'aliquota ordinaria viene individuata nel 10,6 per mille (1,06%), confermando quella già approvata per l'anno 2022, al fine di consentire il reperimento delle necessarie risorse di bilancio per poter garantire l'erogazione dei servizi istituzionali.

b - Con l'intento di dare continuità al trattamento fiscale si confermano le seguenti aliquote già deliberate per l'anno 2022:

si azzerava l'aliquota prevista per gli immobili rurali ad uso strumentale;

si applica l'aliquota dello 0,6% (6,00 per mille) relativamente alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

si applica l'aliquota dello 0,81% (8,1 per mille) per i terreni agricoli;

si applica l'aliquota massima dello 1,06% (10,6 per mille) per le abitazioni non locatate, negozi e botteghe non locati e unità immobiliari destinate alla media e grande struttura di vendita, come da disposizioni regolamentari.

c - Con il medesimo obiettivo vengono confermate altresì le seguenti aliquote, già deliberate per l'anno 2022, ridotte rispetto all'aliquota ordinaria:

- 0,75% (7,5 per mille) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari, per non appesantire la pressione fiscale su queste tipologie di immobili;

- 0,51% (5,1 per mille) per le Onlus ed enti senza scopo di lucro comprese le II.PP.A.B. riordinate in persone giuridiche di diritto privato al fine di agevolare questa tipologia di contribuenti in considerazione della particolare attività svolta (ad esclusione dei fabbricati di cui alla categoria catastale D);

- 0,86% (8,6 per mille) per le Botteghe ed attività storiche riconosciute dalla Regione Lombardia, per incentivare la prosecuzione di tali attività;

- 0,88% (8,8 per mille) per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale fino al secondo grado a salvaguardia di un'imposizione fiscale ridotta per tali fattispecie di immobili;

- 0,96% (9,6 per mille) per gli opifici e per i negozi e botteghe per non aumentare ulteriormente la pressione fiscale sul settore industriale, commerciale ed artigianale;

- 0,81% (8,1 per mille) per le abitazioni di tipo rurale, per non aumentare la pressione fiscale sugli operatori del settore agricolo;

- 0,94% (9,4 per mille) per gli immobili locati a canone agevolato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998 e dell'art. 5 commi 1,2 e 3, per favorire la realizzazione dell'accordo territoriale del Comune di Cremona sottoscritto dalle rappresentanze degli inquilini e dei proprietari per la determinazione di canoni di locazione agevolati.

d - Si prevedono ulteriori aliquote ridotte rispetto all'aliquota ordinaria, al fine di incentivare nuovi insediamenti, in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria:

- 0,76% (7,6 per mille) per gli immobili di categoria A/10, C/2 e C/3 di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività a carattere terziario avanzato realizzati nell'area ex Annonario (CR.2), nel rispetto di quanto disposto dal documento denominato "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona";

- 0,76% (7,6 per mille) per gli immobili di categoria D di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato di cui al documento denominato "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona";

- 0,76% (7,6 per mille) per gli immobili di categoria D dismessi e ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi di cui al documento denominato "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona";

- 0,76% (7,6 per mille) per nuovi insediamenti realizzati in particolari aree pubbliche e private promosse come destinazioni attrattive nell'ambito della valorizzazione del territorio comunale di cui all'Accordo per l'Attrattività - AttrACT sottoscritto tra il Comune di Cremona e Regione Lombardia;

- 0,76% (7,6 per mille) per le unità immobiliari utilizzate per nuovi insediamenti di commercio di vicinato, artigianato (di servizio e artistico), del terziario (alberghi, pubblici esercizi, strutture ricettive, istruzione formazione e assistenza, attività culturali) e studi professionali all'interno dei Nuclei di antica formazione: Centro Storico, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio Comunale, provenienti da un periodo di mancata locazione di almeno anni uno;

- 0,76% (7,6 per mille) per i fabbricati di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici dismessi destinati all'insediamento di nuove attività a carattere terziario e artigianale dei gruppi catastali, A/10, C/2 e C/3 realizzati nelle aree dismesse così come individuato nel Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio;

- 0,76% (7,6 per mille) per i fabbricati di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici dismessi destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale del gruppo catastale D realizzati nelle aree dismesse così come individuato nel Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio.

3) Con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui al "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolte alle attività produttive del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", è stabilita la riduzione dell'aliquota al limite minimo consentito dall'art. 1 comma 744 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) pari allo 0,76% (7,6 per mille), i cui proventi, conseguentemente, sono interamente riservati allo Stato.

4) La dichiarazione di immediata eseguibilità si rende necessaria considerata la necessità di comunicare tempestivamente al MEF l'adozione del provvedimento.

PRE-VERIFICHE

Pareri favorevoli espressi come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 21 febbraio 2023 dal Direttore del Settore Economico – Finanziario e Fiscalità e Servizi Demografici Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica e in data 21 febbraio 2023 dal Direttore del Settore Economico Finanziario – Entrate sulla regolarità contabile, figuranti rispettivamente quali allegati A) e B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio) espresso nella seduta del 21 marzo 2023.

NORMATIVA

1) Legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (legge di bilancio 2020), istitutiva della "nuova" Imposta Municipale Propria, articolo 1, commi 738 e seguenti, in particolare:

comma 744, che prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati di categoria D, calcolato con aliquota dello 0,76% (7,6 per mille);

comma 748 che prevede l'aliquota dello 0,5% (5,00 per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 0,6% (6,00 per mille) o di diminuirla fino all'azzeramento;

comma 750 che prevede l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,1% (1,00 per mille) con possibilità per i comuni di ridurla sino all'azzeramento;

comma 751 il quale dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

comma 752, che prevede l'aliquota di base pari allo 0,76% (7,6 per mille) per i terreni agricoli, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla sino all'azzeramento;

comma 753 che prevede l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, pari allo 0,86% (8,6 per mille), con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 mille) o di diminuirla fino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille). Quota pari allo 0,76% (7,60 per mille riservata allo Stato);

comma 754 che individua nello 0,86% (8,6 per mille) l'aliquota base, con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla fino all'azzeramento;

comma 756 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 160/2019;

comma 767, il quale stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

2) Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio.

3) Art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998.

4) Art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che apporta modifiche ai commi 756 e 767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU;

5) l'art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che stabilisce il differimento per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali al 30 aprile 2023.

DECISIONE

1) Approva le aliquote I.M.U. per l'anno 2023, come da tabella figurante quale allegato C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

2) Dà atto che le aliquote approvate mediante il presente atto risultano coerenti con il progetto di bilancio in corso di approvazione.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI

1) Le aliquote IMU approvate con la presente deliberazione hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed efficacia in funzione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 767 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

2) Esse sono state determinate in conformità alla normativa vigente e all'apposito regolamento.

3) Dare atto che è riservato allo Stato il gettito IMU, calcolato ad aliquota dello 0,76% derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

4) Trasmettere in via telematica il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione sul sito informatico.

5) Mandare copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario – Entrate, al Servizio Entrate, al Servizio Comunicazione ed al concessionario della riscossione R.T.I. I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A..

IL PRESIDENTE

(Avv. Paolo Carletti)

**IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)